

R.G. n. 1892/2022



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Controversia di Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso presentato

DA

ROSY RASO, ANNA BERNADETTE POLITO, NATASCIA CRISEO, LAURA LONGO;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

Vista l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.;

Ritenuto di dover provvedere sulla medesima nel contraddittorio delle parti;

DECRETA

l'udienza di discussione per la trattazione dell'istanza cautelare è fissata per il giorno **14/12/2022, alle ore 10:00;**

preso atto preso atto delle disposizioni emergenziali (art. 16 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), che consentono, fino al 31 dicembre 2022, di adottare i provvedimenti che dispongono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

considerato che, ai sensi del protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, potranno essere celebrate con tale modalità anche le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori;

DISPONE

che la predetta udienza si **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi



dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino a due giorni prima dell'udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
visto l'art. 415 c.p.c.;

DECRETA

l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire per la trattazione del merito, è fissata per il giorno **15/03/2023, alle ore 9,30**;

DISPONE

che la predetta udienza si **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino a sette giorni prima dell'udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

DISPONE

che il presente decreto venga notificato, unitamente all'atto di introduzione del giudizio, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente entro il termine del 14/11/2022;

AUTORIZZA



la notifica a tutti i potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con pubblicazione del ricorso e del presente decreto nel sito istituzionale del MIUR nello spazio a tal fine dedicato.

Catanzaro, 13/10/2022

Il Giudice del Lavoro

Stefano Costarella

